

ATTO COSTITUTIVO DI FONSAF

(FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE E ATTIVITA' AFFINI)

oOo

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno (quindici) del mese di GIUGNO, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- **FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, PANIFICATORI - PASTICCIERI ED AFFINI (più brevemente FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI)**, con sede in Roma, Via Alessandria n. 159/D, codice fiscale n. 01386110587, in persona del proprio Presidente Luca Vecchiato, nato a Padova il 19 maggio 1968, domiciliato, per la carica, presso la suddetta Federazione, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio Direttivo del 28 aprile 2011 il cui **verbale**, in copia conforme, qui si allega sotto la **lettera "A"**;

- **ASSOPANIFICATORI** aderente a FIESA-CONFESERCENTI, con sede in ROMA, Via Nazionale n. 60, codice fiscale n 80186510584, in persona del Presidente MARIO PARTIGIANI, nato a FERRARA il 25 maggio 1943, domiciliato, per la carica, presso la suddetta Assopanificatori, in esecuzione di conforme **delibera** della Presidenza in data 6 aprile 2011 il cui verbale, in copia conforme, qui si allega sotto la **lettera "B"**;

- **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA (FLAI-CGIL)**, con sede in Roma, Via Leopoldo Serra n. 31, codice fiscale n.

Registrato a
Civitavecchia
il 23 Giugno 2011
n. 3525
Serie 1T
Euro 168,00
Modello Unico

97058230588, in persona di STEFANO BIANCHI, nato a ROMA il 9 aprile 1949, residente in ROMA, Via Tiburtina n. 98 in forza della **procura** speciale autenticata nella firma dal Notaio LUCA TROILI di Roma, in data 8 giugno 2011, Repertorio n. 17.097 che, in originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**;

- **FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA (FAI-CISL)**, con sede in **ROMA**, Via Tevere n. 20, codice fiscale n. 97175750583, in persona di ATTILIO ANGELO CORNELLI, nato ad Almè il 21 marzo 1956, residente in Sorisole, Via Augusto Tassetti n. 15, in forza della **delega** autenticata nella firma dal Notaio Paolo Farinaro di Roma in data 14 giugno 2011, Repertorio n. 234.261 che, in originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**;

- **UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI (UILA-UIL)**, con sede in Roma, Via Savoia n. 80, codice fiscale n. 96250370580, in persona di GUIDO MAJRONE, nato Vercelli, il 14 gennaio 1967, residente in Vercelli, Via Oldoni n. 13, in forza della procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Gianluca Napoleone in data 13 giugno 2011, Repertorio n. 40.182 che, in originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "E"**, si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

1.1 - In attuazione del vigente CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, è costituito "IL FONDO DI AS-

SISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE

DI PANIFICAZIONE E ATTIVITÀ AFFINI" (di seguito denominato

Fon.Sa.P).

1.2 - Sono soci fondatori:

- **FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, PANIFICATORI PASTICCIERI ED AFFINI;**

- **ASSOPANIFICATORI** aderente a FIESA-CONFESERCENTI;

- **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA (FLAI-CGIL);**

- **FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA (FAI-CISL);**

- **UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI (UILA-UIL).**

ART. 2

Il Fon.sa.p ha sede in **Roma**, attualmente in Via Alessandria numero 159/D.

ART. 3

Lo scopo, l'oggetto, la durata ed ogni altro requisito di Fon.sa.p nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello statuto il cui testo si riporta in calce alla presente scrittura.

ART. 4

I soci, riuniti in Assemblea, eleggono:

- il Consiglio di Amministrazione del Fon.sa.p, per i primi 4 (quattro) anni, nelle persone dei Signori:

- **EDVINO JERIAN**, nato a S. DORLIGO DELLA VALLE il 20 luglio 1950, residente in TRIESTE, Vicolo degli Scaglioni n. 4, viene

nominato quale Presidente di Fon.sa.p;

- **GUIDO MAJRONE**, nato a VERCELLI il 14 gennaio 1967, residente in VERCELLI, Via Oldoni 13, viene nominato quale Vicepresidente di Fon.sa.p;

- **ATTILIO ANGELO CORNELLI**, nato ad ALME il 21 marzo 1956, residente in SORISOLE, Via Augusto Tassetti n. 15, viene nominato membro;

- **LUCA VECCHIATO**, nato a PADOVA il 19 maggio 1968, residente in PADOVA, Via Sette Martiri n. 81, viene nominato membro;

- **CESARE TIRABASSO**, nato a ROMA il 27 agosto 1956, residente in ROMA, Via Piagge n. 15, viene nominato membro;

- **ETTORE RONCONI**, nato ad ALBANO LAZIALE il 30 luglio 1957, residente in ARDEA, Via Ardeatina 22, viene nominato membro;

= il Collegio dei Revisori dei Conti per i primi 4 (quattro) anni nelle persone dei Signori:

- **CUGINI PARIS**, nato a VELLETRI (RM) il 7 settembre 1949, residente in Rocca Massima, Via Boschetto 35, iscritto con D.M. 10.2.2000, G.U. 17 del 29.2.2000, quale Presidente del Collegio;

- **BRUNO VALSECCHI**, nato a ROMA il 19 agosto 1941, ivi residente, Via Prato della Corte 1915/D, iscritto con DM 13.1.79, GU 28 del 29.1.1979, quale membro effettivo;

- **SILVIA CICERCHIA**, nato a ROMA il 1° giugno 1964, residente in MARINO, Via del Divino Amore n. 123 codice fiscale CCR SLV 64H41 H5010, quale membro effettivo;

- **MASSIMO BUZZAO**, nato a ROMA il 17 ottobre 1953, ivi residente in Via Decio Filipponi 14, iscritto al n. 9030, con D.M. 12.4.95, GU 21.4.95, 31 bis, quale membro supplente;

- **MARINO GABELLINI**, nato a RIMINI il 21 gennaio 1960, residente in RIMINI, Via Quagliati n. 46, quale membro supplente.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le attività necessarie per rendere operativa l'Associazione in conformità ed attuazione degli scopi statutari.

ART. 5

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico di Fon.sa.p.

ART. 6

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

" STATUTO FON.SA.P

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dipendenti delle Aziende di Panificazione e Attività Affini

ARTICOLO 1

(Costituzione e Denominazione)

1.1. - In attuazione dell'articolato "Assistenza sanitaria integrativa" del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito Ccnl) per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari è costituito il "**FONDO DI ASSISTENZA**

**SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI PANI-
FICAZIONE E ATTIVITA' AFFINI" e, in forma abbreviata,**

"Fon.Sa.P", in seguito chiamato "Ente".

1.2. - L'Ente ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori stipulanti il Ccnl di cui sopra.

1.3. - L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - (Sede)

L'Ente ha sede in Roma, attualmente in Via Alessandria 159/D.

ARTICOLO 3 - (Durata)

L'Ente ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - (Scopi e Finalità)

4.1. - L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, nonché, previa delibera prevista al punto f-bis - comma 9.5 - dell'articolo 9, alle parti datoriali, titolari, soci e familiari i cui lavoratori dipendenti siano tutti iscritti al fondo, lavoratori a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro inferiore a nove mesi nell'anno solare e pensionati che siano già stati iscritti al fondo per almeno cinque anni e che all'atto del pensionamento ne facciano richiesta, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 16.

4.2. - Si individua nella rivista L'Arte Bianca l'organo uf-

ficiale di informazione dell'Ente.

ARTICOLO 5 - (Soci)

5.1. - Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL del settore: Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, Assopanificatori Aderente A Fiesa-Confesercenti, Federazione Nazionale Lavoratori Agroindustria (Flai-Cgil), Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana (Fai-Cisl), Unione Italiana Dei Lavori Agroalimentari (Uila-Uil).

5.2. - Gli scopi dell'Ente, indicati al precedente articolo 4 del presente Statuto, devono essere compatibili con gli scopi perseguiti dai Soci.

5.3. - I rappresentanti delegati dai Soci esercitano il diritto di voto secondo le modalità definite dall'articolo 8 e partecipano alla gestione dell'Ente ed al suo sviluppo

ARTICOLO 6 - (Aderenti e iscritti)

6.1.- All'Ente aderiscono le aziende che applicano il Contratto collettivo nazionale per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari ovvero i Contratti di settori affini che lo prevedano esplicitamente iscrivendo i propri Lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari

delle prestazioni.

6.2. - Possono essere iscritti all'Ente i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL di cui al precedente articolo 1, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni.

6.3. - Possono essere iscritti all'Ente anche i lavoratori ceduti da un'impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l'obbligo di applicazione ai medesimi del predetto Ccnl, nonché, previa delibera prevista al punto f-bis - comma 9.5 - dell'articolo 9 (nove), le parti datoriali, titolari, soci e familiari i cui lavoratori dipendenti siano tutti iscritti al fondo, lavoratori a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro inferiore a nove mesi nell'anno solare e pensionati che siano già stati iscritti al fondo per almeno cinque anni e che all'atto del pensionamento ne facciano richiesta.

6.4. - L'iscrizione all'Ente del lavoratore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 16 (sedici), avviene nel momento in cui viene versato il primo contributo da parte dell'azienda di appartenenza del lavoratore.

6.5. - L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente;

b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;

c) esclusione, disposta in presenza di irregolarità contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

6.6. - La modalità di iscrizione all'Ente è disciplinata dal Regolamento.

6.7. - Le imprese destinatarie del CCNL di cui all'articolo 1 (uno) hanno l'obbligo di iscrivere all'Ente i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro, regolato dal citato Ccnl, pari o superiore a nove mesi.

ARTICOLO 7 - (Organi Statutari)

7.1. - Sono organi dell'Ente:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

7.2. - Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni, i relativi membri permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.

7.3. - La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni;

7.4. - La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

7.5. - Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

7.6. - I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

7.7. - La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente.

ARTICOLO 8- (Assemblea)

8.1. - L'Assemblea dei rappresentanti dei soci è composta da n. 12 (dodici) rappresentanti dei soci di cui all'art. 5 (cinque) pariteticamente designati, per n. 3 (tre) rappresentanti da ciascuna Associazione datoriale e per n. 2 (due) rappresentanti da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

8.2. - I rappresentanti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.3.- L'Assemblea ha le seguenti competenze:

a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) delibera la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei

Conti;

c) approva il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;

d) delibera i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) approva lo Statuto dell'Ente nonché le eventuali modifiche statutarie;

f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;

g) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;

h) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

8.4. - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il budget previsionale.

8.5. - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.6.- Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qua-

lora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica od il Collegio dei Revisori dei Conti.

8.7. - Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i componenti effettivi dei Revisori dei Conti.

8.8. - Le funzioni di segretario dell'Assemblea ivi compresa la redazione dei verbali, verranno assunte dal Direttore;

8.9. - L'Assemblea è validamente riunita quando sono rappresentati tutti i soci e sono presenti i 2/3 (due terzi) dei membri.

Le relative delibere sono valide, salvo i casi di unanimità indicati esplicitamente dallo statuto, quando le stesse sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri dell'Assemblea presenti.

8.10. - Le deliberazioni in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

8.11. - Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Ente sono assunte all'unanimità con la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea.

8.12. - In ottemperanza al principio della pariteticità tra la componente delle associazioni che rappresentano i lavoratori e quella delle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, spetta a ciascuna di esse il 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti.

8.13. - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata agli atti e

non può essere data ad un Amministratore o a un Sindaco. Non è consentita dare più di una delega.

ARTICOLO 9 - (Consiglio di Amministrazione)

9.1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto, incluso il Presidente e il Vicepresidente, da un totale di n. 6 (sei) componenti designati dall'Assemblea dei soci, di cui n. 3 (tre) designati da Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori e n. 3 (tre) designati dalle Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI -CISL e UILA-UIL.

9.2. - Il Consiglio è presieduto da un Presidente e da un Vice Presidente scelti alternativamente tra i rappresentanti delle parti datoriali e delle parti sindacali e si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno tre dei suoi componenti.

9.3. - La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede del socio ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3(tre) giorni prima della data della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

9.4. - Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

9.5. - Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare il Regolamento dell'Ente;

b) determinare annualmente l'ammontare della quota associativa;

c) nell'ipotesi di regime convenzionato di erogazione delle prestazioni scegliere, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti i soggetti con cui stipulare le convenzioni per l'attuazione degli scopi statutari;

d) eseguire le delibere assembleari;

e) intraprendere tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio delle attività anche sul territorio nazionale;

f) deliberare su eventuale esclusione degli Iscritti, come previsto dal Regolamento;

f - bis) deliberare sulla possibilità di aderire volontariamente per le parti datoriali, titolari, soci e familiari i cui lavoratori dipendenti siano tutti iscritti al fondo, lavoratori a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro inferiore a nove mesi nell'anno solare e pensionati che siano già stati iscritti al fondo per almeno cinque anni e che all'atto del pensionamento ne facciano richiesta.

h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale ed il budget previsionale;

i) predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;

l) stipulare accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi;

m) deliberare in materia di investimento delle disponibilità;

n) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;

o) gestire l'Ente in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni dello Statuto ed osservando quanto previsto dal regolamento;

p) nomina e/o revoca il direttore su proposta del Presidente.

9.6. - Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto del principio di pariteticità, di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e comunque con non meno di n. 4 (quattro) voti favorevoli.

9.7. - Per le decisioni attinenti le questioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di tutti i componenti e di voto unanime.

9.8. - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto presso la sede, a cura del Presidente assistito dal Direttore dell'Ente.

ARTICOLO 10 - (Presidente e Vicepresidente)

10.1. - Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente sono

nominati dal Consiglio di Amministrazione, alternativamente per la durata di un quadriennio.

10.2. - Il Presidente rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio e presiede il Consiglio di Amministrazione.

10.3. - In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

11.1. - Il Collegio dei Revisori è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue dall'Assemblea:

= n. 1 (uno) con funzioni di Presidente, designato tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, dai soci della parte che, nell'alternanza, non ricopra la carica di Presidente dell'Ente.

= n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

= n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le Associazione dei Panificatori;

= qualora nel periodo in carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

11.2. - I revisori durano in carica 4 (quattro) anni, sono

rieleggibili e partecipano alle riunioni dell'Assemblea.

11.3. - Il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.4. - Al collegio dei Revisori spetta il controllo contabile di tutta l'attività dell'Ente, con ogni potere di accertamento e di ispezione ed obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale, sulle risultanze di bilancio.

11.5. - Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio di Amministrazione e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché questa assuma i provvedimenti di sua competenza.

11.6.- Il Collegio si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei Revisori.

11.7. - Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - (Direttore)

12.1. - La segreteria dell'Ente è retta da un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

12.2. - Il Direttore fungerà anche da segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio e, congiuntamente al presidente, sottoscriverà i verbali delle stesse.

ARTICOLO 13 - (Entrate)

13.1. - In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi versati alla gestione a copertura dei trattamenti previsti dal Ccnl;
- b) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

13.2. - Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.

ARTICOLO 14 - (Patrimonio Sociale)

14.1. - Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, come indicato all'art. 13.

14.2. - Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci, dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

14.3. - I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 15 - (Esercizio Sociale)

15.1. - L'Esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

15.2. - Lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio consuntivo, entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

15.3. - Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

15.4. - Per importi superiori ai limiti ed alle condizioni stabiliti dall'approvando Regolamento, il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

ARTICOLO 16 - (Regolamento)

16.1. - Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Ente, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione.

16.2. - Per l'approvazione del Regolamento attuativo è richiesta l'unanimità.

ARTICOLO 17 - (Scioglimento - Cessazione)

Per lo scioglimento dell'Ente come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qual-

siasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

ARTICOLO 18 - (Rinvio alle Leggi - Controversie)

18.1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

18.2. - Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

18.3. - Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.

La presente scrittura rimarrà depositata nei rogiti del Notaio autenticante l'ultima delle firme.

F.to Vecchiato Luca

F.to Mario Partigiani

F.to

F.to Augusto Cianfoni

F.to Stefano Mantegazza

oOo

Repertorio n. 40.186

Raccolta n. 18.692

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dott. **GIANLUCA NAPOLEONE**, Notaio in **CIVITAVEC-**
CHIA, con studio in Lungoportò Gramsci n. 63, iscritto al Col-
legio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia,

certifico che i Signori:

- **LUCA VECCHIATO**, nato a PADOVA il 19 maggio 1968, domicilia-
to, per la carica, in Roma, alla Via Alessandria n. 159/D,

- **MARIO PARTIGIANI**, nato a FERRARA il 25 maggio 1943, domici-
liato in ROMA, Via Nazionale n. 60;

- **STEFANO BIANCHI**, nato a ROMA il 9 aprile 1949, residente in
ROMA, Via Tiburtina n. 98;

- **ATTILIO ANGELO CORNELLI**, nato ad Almè il 21 marzo 1956, re-
sidente in Sorisole, Via Augusto Tassetti n. 15,

- **GUIDO MAJRONE**, nato a VERCELLI il 14 gennaio 1967, residente
in VERCELLI, Via Oldoni 13, della cui identità personale io
Notaio sono certo, previa lettura da me data ai medesimi del
relativo testo ma non degli allegati essendo stato da ciò e-
spressamente dispensato, hanno firmato, alla mia presenza, la
suestesa scrittura privata nei sei fogli di cui si compone,
alle ore 12.10 (dodici e dieci)

Il tutto ai sensi e per i fini dell'articolo 2703 del Codice
Civile.

ROMA, Via Alessandria n. 159/D, li quindici giugno 2011 (due-
milaundici).

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo